



PER EMERGENZE IN MARE "NUMERO BLU" 1530 o "NUE" 112

CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO:

Tel. 0735/586711 (24/7) Email: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it – cpsanbenedetto@mit.gov.it

UFFICIO LOCALE MARITTIMO CUPRA MARITTIMA

Tel. 0735/777370 Email: ccupramarittima@mit.gov.it



Emergenza

(112)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto,

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all'Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, che comprende il territorio costiero dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Massignano;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n°205;
- VISTO** l'articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963", concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante "Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura";
- VISTO** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTA** la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 "Conferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali";
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 (B.U.R. n. 51 del 20/05/2004) e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
- VISTO** il piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato dalla Regione Marche il 06/12/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo e le vigenti circolari in materia di demanio marittimo del citato Dicastero e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;

VISTO il foglio 85177 del 21.06.2024 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in materia di unità cinofile addette al salvataggio in mare;

VISTA l’Ordinanza n. 21/2019 in data 06/05/2019 del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2019 in data 06/05/2019, come modificata dall’ordinanza n. 13/2024 del 26/04/2024 e dall’ordinanza n. 56/2024 del 28/08/2024;

VISTA l’Ordinanza n° 47/2024 del 31/07/2024 del Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, in materia di interdizione alla navigazione e alla balneazione intorno al pennello alla foce del torrente “Albula”;

VISTA l’Ordinanza n. 20/2019 del 06/05/2019 del Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, con la quale è stato approvato il Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico;

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto è formato in gran parte da spiagge di tipo sabbioso/ghiaioso;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 25 marzo 1985 n.106 concernente il “Volo da Diporto o Sportivo” ed il D.P.R. 09/07/2010 n.133 concernente il “Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 25 Marzo 1985 n.106 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso ed il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”, 2^a edizione, del 24/05/2007 e, in particolare l’art. 4.6 bis, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge da parte degli apparecchi VDS;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 85 recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”;

VISTO l’art.7, commi 4-decies e 4-undecies, della legge 21 febbraio 2025, n.15 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi -, pubblicata sulla G.U. n.45 del 24 febbraio 2025;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

VISTO il dispaccio prot. n.113761 in data 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale vengono fornite precisazioni in merito alla disciplina e all’organizzazione del servizio di salvataggio che deve essere assicurato dagli esercenti gli stabilimenti balneari. In particolare viene indicato quale periodo di riferimento di tale obbligo in capo ai concessionari l’intero arco temporale della stagione balneare così come indicata dal D.lvo 116/08, in ciò risultando incompatibili eventuali diverse previsioni in ragione del sovraordinato interesse di massima tutela del bene primario della salvaguardia della vita umana in mare.

VISTO il contestuale quesito formulato dalla Direzione Marittima delle Marche al superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con foglio prot. n. 61333 in data 28.08.2024, finalizzato a superare le criticità interpretative emerse circa l’obbligo di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti durante l’intera durata della stagione balneare, anche in relazione alla disciplina vigente in ambito regionale e locale;

VISTA la nota di riscontro del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 115783 in data 30.08.2024 con cui, nel prendere atto delle criticità evidenziate, ribadisce l’obbligo di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti per l’intero arco della stagione balneare, individuata dal 1° maggio al 30 settembre;

VISTO il foglio della Direzione Marittima 61762 del 29.08.24 rivolto alla Regione Marche, ai Comuni Costieri, alle categorie balneari e Uffici Marittimi con il quale si comunicano i termini delle intervenute linee d’indirizzo in materia di salvataggio e la conseguente ratifica delle stesse nelle ordinanze di sicurezza balneare per l’incompatibilità delle norme regionali in contrasto.

DATO ATTO della continuativa attività interlocutoria avviata a chiusura della stagione balneare 2024 dalla Direzione Marittima con la Regione Marche, nonché i Comuni costieri e Categorie oltre che i rispettivi Capi di Circondario Marittimo; in particolare dell’incontro con i rappresentanti della Regione Marche in data 13/11/2024 in cui veniva rappresentato dalla Direzione Marittima che ad invarianza di sovra-ordinate disposizioni in materia, le misure correttive adottate tenendo presenti le criticità ed istanze rappresentate a fine stagione 2024, sarebbero state replicate anche in apertura della stagione successiva.

VISTA la Riunione tenutasi in Ancona con le categorie e i capi compartimento marittimi di Ancona Pesaro

e San Benedetto, indetta dal competente Assessorato della Regione Marche, in data 30 gennaio 2025 finalizzata alla pianificazione del servizio di salvataggio in vista della stagione estiva, in occasione della quale veniva rappresentato dal Direttore Marittimo che ai sensi delle disposizioni intervenute il periodo della stagione balneare ai fini del salvataggio è da intendersi necessariamente 01 maggio-30 settembre.

SENTITI i rappresentanti della Regione Marche e delle Amministrazioni dei Comuni costieri durante la riunione svoltasi in data 27 febbraio 2025 presso la Capitaneria di porto di Ancona, finalizzata a un condiviso confronto per esaminare e discutere gli aspetti di interesse in previsione della stagione estiva, nell'ottica di una costruttiva opportunità di positiva collaborazione;

VISTO l'incontro tenutosi presso la Regione Marche in data 10 marzo 2025, cui hanno preso parte la Direzione Marittima delle Marche, le Amministrazioni Comunali ed i rappresentanti di categoria turistico-balneari, finalizzato a un confronto condiviso sul tema della stagione balneare e del servizio di salvataggio in cui veniva esplicitata l'architettura delle ordinanze di sicurezza in previsione della stagione;

TENUTO PRESENTE l'incontro avvenuto in data 2 aprile 2025 tra il Direttore Marittimo delle Marche e la Regione Marche, nelle persone dell'Assessore regionale al Demanio marittimo e della Dirigente del Settore Turismo in occasione del quale è stata rappresentata la necessità di garantire la possibilità di apertura degli stabilimenti, se del caso, anche per i soli servizi turistici accessori;

VISTO il dispaccio del Comando Generale delle Corpo delle Capitanerie di Porto 54363 del 16.04.2025 con il quale viene estesa la direttiva del Sig. Ministro n.13384 pari data in materia di individuazione del periodo di stagione balneare e connesse misure di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di aggiornare la disciplina di cui alla propria Ordinanza di Sicurezza Balneare e ss.mm.ii., nei visti citata, modificando taluni degli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione posti in capo all'Autorità Marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, che comprende il territorio costiero dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Massignano, in esito ai tavoli di confronto istituzionali richiamati nei visti;

R E N D E N O T O

la presente Ordinanza disciplina le attività e taluni aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge, direttamente connessi all'uso del demanio marittimo, ad esclusione delle modalità di gestione ed utilizzo dello stesso, lungo il litorale del circondario Marittimo costituito dai Comuni costieri di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Massignano.

D I S P O N E

ART. 1

- DISPOSIZIONI GENERALI -

1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

- per "stagione balneare" si intende il periodo: dal terzo sabato di maggio alla terza domenica di settembre;
- per "concessionario balneare" ovvero "stabilimento balneare" si intende qualsiasi soggetto operatore turistico, persona fisica o giuridica che svolga attività d'impresa o ad essa assimilabile, che in virtù di idoneo titolo rilasciato dall'Ente Locale competente impegna aree demaniali marittime ovvero ad esse contigue per offrire servizi funzionali alle balneazione in mare (intendendo per tali, soluzioni di fruizione del litorale per una agevole presa dei bagni quali ombrelloni/sdraio o altra forma di ombreggio, docce/spogliatoi, utilizzo di piccoli natanti da spiaggia quali pattini pedalò e similari); in ragione della specifica finalizzazione delle attività indicate, l'esercente assicura che le stesse siano svolte prevedendo un servizio di salvamento nel rispetto delle pertinenti norme della presente ordinanza.
- per "servizi complementari" si intendono quei servizi resi da operatori turistici su aree demaniali marittime, in possesso di idoneo titolo rilasciato dall'Ente locale competente, diversi da quelli di "stabilimento balneare", siano a questi congiuntamente o meno esercitati (quali ad esempio bar, ristorazione, aree attrezzate per attività ludico-sportive e similari);
- per periodi ed orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, si intendono quelli

individuati ed indicati dalla Regione Marche ovvero dall'Ente Locale competente a disciplinarne l'attività e più in generale l'uso delle spiagge attraverso i pertinenti provvedimenti amministrativi (concessioni demaniali marittime, regolamenti, ordinanze sindacali);

- per "colonia marina" si intende qualsiasi soggetto, privato operatore turistico ovvero pubblico socio-assistenziale comunque assimilabile, che direttamente o indirettamente esercita attività balneari ludico-educative rivolte a minori ad esso affidati.
- Per "Piano Collettivo di Salvataggio" si intende l'organizzazione di un servizio di salvataggio e assistenza bagnanti predisposta in forma collettiva da due o più stabilimenti balneari limitrofi e/o il Comune nel rispetto delle pertinenti norme della presente ordinanza;
- Per "periodi di bassa stagione turistica" si intendono quelli compresi nei giorni infrasettimanali (escluso sabati, domeniche e festivi) dal 17 maggio al 6 giugno e dall'8 settembre al 21 settembre.

1.2 Durante la stagione balneare, i singoli stabilimenti balneari per il relativo fronte mare, nonché i Comuni per le spiagge libere, devono garantire e rendere operativo un servizio di salvataggio rispondente a quanto disciplinato nel successivo articolo 4.

È fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.

1.3 I cartelli di cui al precedente punto 1.2, al pari di ogni cartello monitore recante avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile dall'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei medesimi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati in più lingue (almeno inglese, francese e tedesco). È fatto obbligo ai concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed ai Comuni per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

1.4 Ferme restando le determinazioni della Regione Marche e degli Enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti la gestione del demanio marittimo, resta inteso che solo al di fuori del predetto periodo della stagione balneare di cui al punto 1.1., potrà essere consentita l'apertura dei servizi balneari con obbligo di idonea segnaletica monitoria **ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO** ed esposizione della bandiera rossa ben visibile a giro d'orizzonte.

1.5 Nel caso in cui i Comuni costieri competenti per giurisdizione non possano provvedere ad attivare il servizio di salvataggio come disciplinato dalla presente Ordinanza e dalle norme regionali citate, oltre a darne motivata ed immediata comunicazione all'Autorità marittima, hanno l'obbligo di procedere al posizionamento su tutti i tratti destinati alla libera fruizione di specifici cartelli monitori ben visibili dagli utenti rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, recanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** o, in alternativa, altra equivalente dicitura prevista dal vigente regolamento regionale.

Detti cartelli, al fine di garantirne la massima visibilità, devono essere posizionati in prossimità di tutti gli accessi (lato strada e comunque a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) alle aree destinate alla libera balneazione/fruizione ed è fatto obbligo ai Comuni costieri di assicurarne la permanenza e la sostituzione in caso di danneggiamento e/o di non chiara visualizzazione.

1.6 Il servizio di salvataggio deve essere garantito anche dai titolari di concessioni e/o dagli utilizzatori di aree ad "uso esclusivo" delle "colonie marine". Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea segnaletica monitoria **"BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** e pennone con bandiera rossa a riva. Qualora la "colonia marina" usufruisse di un tratto di spiaggia in concessione a terzi ovvero aperta alla libera fruizione, anche vi fosse già

assicurato un servizio di salvataggio, gli utilizzatori dovranno comunque farsi carico di garantire un dedicato assetto di sicurezza.

- 1.7 Nel periodo di cui al punto 1.2 deve essere attivato ed assicurato il servizio di salvataggio negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza, anche su quei tratti di mare o specchio acqueo che le competenti Autorità dovessero dichiarare temporaneamente non idonee alla balneazione.
- 1.8 Per tutta la durata della stagione balneare, è fatto obbligo, ai concessionari balneari ed ai Comuni per le spiagge libere, di esporre, in luogo ben visibile all'utenza, copia della presente Ordinanza.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE -

Durante la stagione balneare:

- 2.1 Ad eccezione delle zone di mare di cui all'art. 3 lett. h), la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione.
- 2.2 Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato – **entro e non oltre il 1° giugno e almeno fino al 15 settembre** – a cura dei concessionari di aree demaniali marittime e dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché dei Comuni per gli specchi acquee antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e, comunque, per concessioni aventi un fronte inferiore, nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I suddetti concessionari/titolari ed i Comuni hanno, altresì, l'obbligo di verificare costantemente che i gavitelli in questione mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento. In mancanza della prevista segnalazione di cui al presente articolo, i Comuni devono apporre sulle spiagge idonea segnaletica, ben visibile anche in lontananza agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 1.3 recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**, con obbligo di controllarne la permanenza in loco e la piena funzionalità e, se del caso, provvedere all'immediato ripristino.
Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
- 2.3 Fermo restando l'obbligo di rispettare - in ogni circostanza e senza alcuna limitazione – l'ampiezza degli specchi acquee riservati alla balneazione come indicati al precedente punto 2.1, la distanza di 50 metri di cui al predetto articolo tra ciascun gavitello – in caso di problematiche derivanti dalla non linearità della linea di costa o altre situazioni morfologiche connesse alla repentina variazione della stessa – può essere opportunamente ampliata a condizione che non superi mai, in nessun caso, la distanza di metri 100 tra ciascun gavitello.
- 2.4 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque definite “sicure” (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con cartelli monitori rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, fissati su pali e riportanti l'indicazione **“LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,00)”** ovvero, in alternativa, mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicanti la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei suddetti sistemi di segnalazione (considerata l'estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica di metri 1,00), è fatto obbligo di apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli utenti e rispondente ai requisiti di cui al precedente punto 1.3, recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (PROFONDITÀ METRI 1,00) NON SEGNALATO”**. Resta in capo a ciascun concessionario/titolare, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, l'obbligo di verificare i fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e di valutare l'opportunità di segnalare il limite delle acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori ovvero di gavitelli bianchi. Qualora i Comuni non vi provvedano devono comunque apporre i cartelli di cui al presente punto.
- 2.5 È fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di informare immediatamente l'utenza,

nel modo ritenuto più opportuno ma comunque in maniera chiara ed inequivocabile, circa la presenza di eventuali pericoli od ostacoli emersi, sommersi e/o semisommersi (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommerse/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino degli stessi, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Gli ostacoli e/o i pericoli per l'utenza dovranno, comunque, essere altrettanto tempestivamente segnalati mediante il posizionamento di gavitelli di colore giallo o comunque conformi a quelle di cui al successivo articolo 3.3 (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (se a terra), ben visibili agli utenti e rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1.3.

2.6 Nella zona di mare di cui al punto 2.1, ferme restando le disposizioni emanate con Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto relativa ai limiti di navigazione n° 21/2019 in data 06/05/2019, È VIETATO:

- a) il transito di qualsiasi unità navale, a motore e a vela compresi surf, wind-surf e kite-surf, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, SUP (stand up paddle), kajak, tavole non autopropulse e similari e/o assimilabili;
- b) è vietata la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ad uso pubblico.

Dai divieti di cui alla lettera a) e b) sono esentati i mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e/o militari in genere, nonché adibibile ad un pubblico servizio, quando operanti in ragione del loro ufficio o, comunque, in stato di necessità non prorogabile.

È fatto obbligo ai bagnanti di mantenersi a debita distanza e comunque ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.7 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nelle disposizioni in materia di diporto nautico, approvate con Ordinanza n. 20/2019 del 06/05/2019 del Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto. E' in ogni caso vietato lasciare unità all'ancora incustodite, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere prontamente comunicate all'Autorità Marittima del luogo.

ART. 3

- ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE -

3.1 È vietata la balneazione:

- a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;
- b) nel porto di San Benedetto del Tronto;
- c) all'interno dei corridoi di lancio, per la cui disciplina e caratteristiche si rimanda all'art. 3 del Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico;
- d) nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- e) nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/o di tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;
- f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda o in rada portuale;
- g) nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
- h) "negli specchi acquei, fino una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato".

3.2 È comunque permanentemente interdetta la balneazione in prossimità delle seguenti opere, nonché il transito e la sosta delle persone:

- a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;
- b) sulle scogliere frangiflutti ed opere artificiali poste a difesa della costa o manufatti similari (ivi

compresi moli d'attracco, pontili, bacini, scivoli, argini, terrapieni, scolmatori, prese a mare, condotte) presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa. A tal fine i Comuni ovvero, se diverso soggetto, il titolare dell'opera assicura idonea segnaletica monitoria e nel caso sia praticabile l'apprestamento di barriere interdittive l'accesso.

- 3.3 Per le zone di mare di cui al precedente articolo 3.1 lett. h), i Comuni territorialmente competenti hanno l'obbligo di segnalare nel modo più adeguato possibile e visibile tali specchi acquei attraverso il posizionamento di appositi gavitelli di differenti caratteristiche rispetto a quelli di cui all'articolo 2.1 o altro idoneo segnalamento marittimo, nonché in mancanza con adeguata pubblicità all'utenza a mezzo di idonea cartellonistica, ben visibile sia da terra che da mare, o comunicazione informativa dandone adeguata comunicazione alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto ai fini dell'emissione di eventuali AVURNAV (avviso urgente ai naviganti). I Comuni assicurano costante vigilanza e una sistematica manutenzione di detta cartellonistica monitoria, anche al fine di implementare in contingenza idonee misure qualora necessario.

ART. 4 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO -

- 4.1 Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- 4.2 Lungo le spiagge la fascia di litorale immediatamente prospiciente la battigia, per una profondità di 5 metri, è strumentale al transito e all'attività di salvamento e soccorso, pertanto, ogni legittima forma di utilizzazione della stessa non deve comunque recare occupazioni limitazioni o qualsivoglia impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 4.3 Durante la stagione balneare, negli orari di cui al successivo punto 4.7, gli stabilimenti balneari – nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione – devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per il fronte mare di propria pertinenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, abilitato da enti/soggetti ufficialmente e legalmente riconosciuti per la formazione in materia di salvamento acquatico, munito di brevetto in corso di validità a tal fine riconosciuto e rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni. Nel periodo di bassa stagione turistica, gli stabilimenti balneari qualora autorizzati dall'Ente concedente ad aprire per i soli servizi complementari, non sono tenuti a garantire un servizio di salvataggio ma hanno comunque l'onere di apporre idonea segnaletica monitoria di assenza del servizio di salvataggio, salvo non vi provveda il Comune.
- 4.4 Gli stabilimenti balneari nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione - in presenza di particolare contingenze che possano compromettere la sicurezza in genere, quali affollamento di persone o comunque conformazioni dell'arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc...) che impediscono o limitano la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare - hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.5 Ferma restando la diretta responsabilità derivante dagli obblighi di cui al precedente punto 4.4 e la necessaria predisposizione del servizio di assistenza bagnanti a tutela della sicurezza dei fruitori degli specchi acquei interessati negli orari di cui al punto 4.7, è ammesso, per gli stabilimenti balneari, organizzare il proprio servizio di salvamento di cui al punto 4.3 anche in forma collettiva/associata, mediante adesione di un "Piano collettivo", definito tra due o più stabilimenti balneari e/o Comuni a copertura di aree contigue di rispettiva pertinenza. In caso di servizio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita la presenza di postazioni di salvataggio opportunamente collocate, di massima ogni 150 metri consecutivi del fronte mare interessato, eventualmente attivabili in modo alternato nei periodi di bassa stagione turistica. Il suddetto "Piano Collettivo" deve avere chiara evidenza documentale riportante gli stabilimenti balneari aderenti che lo sottoscrivono, un referente responsabile del piano, la durata e i relativi riferimenti planimetrici. Il documento di Piano Collettivo deve essere comunicato al Comune e all'Ufficio Marittimo competente per territorio a mezzo PEC almeno sette giorni prima della sua attivazione. In caso di violazioni rilevate il piano potrà essere oggetto di decadenza.
È comunque, fatto obbligo ai singoli concessionari e, se del caso, anche al Comune, di esercitare

la vigilanza sulla congruità di detto servizio rispetto alle circostanze e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.

- 4.6 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni (per le spiagge libere ove fosse garantito l'espletamento del servizio di assistenza bagnanti) dovranno issare una bandiera di colore rosso ed esporre specifica cartellonistica in tutti i casi in cui il servizio di salvataggio risulti non attivo.
- 4.7 Nel corso della stagione balneare il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente attivo tutti i giorni per una durata minima continuativa di 8 ore, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
- 4.8 Dell'operatività e degli orari del servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello conforme ai requisiti di cui al precedente punto 1.3 ovvero comunicazione a mezzo di apparato di diffusione sonora.
- 4.9 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante è fatto obbligo, ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione, di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnante abilitato.
- 4.10 La postazione di salvataggio deve di massima essere collocata in posizione mediana rispetto al fronte mare asservito, salvo diversa posizione prevista in caso di piano organico di sicurezza e salvataggio, e comunque in posizione tale da assicurare la piena visibilità dello specchio acqueo - su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri.
Presso la postazione devono essere sempre prontamente disponibili:
- a. un binocolo;
 - b. un paio di pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - c. una maschera e *snorkel*;
 - d. un megafono;
 - e. galleggiante di soccorso tipo "*Rescue Can*" (c.d. *baywatch*);
 - f. 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "*Rescue Can*" (c.d. *baywatch*), montato su rullo, agganciato alla piattaforma di osservazione (in modo da tenerlo fissato saldamente al terreno quando in uso) e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità;
 - g. una unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta "*SALVATAGGIO*" di colore bianco; detta unità deve essere equipaggiata di scalmi, remi e dotata di un salvagente anulare di tipo approvato munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all'impiego;
 - h. è rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità:
 - di rendere disponibili un casco di sicurezza (tipo rafting omologato attività marittime) e un giubbotto di salvataggio (*lifejacket*) di tipo approvato da far eventualmente indossare all'assistente bagnante qualora ritenuti di utile ausilio in relazione ai possibili tipi e scenari di intervento;
 - di predisporre, in aggiunta, ma non in alternativa al natante di cui al precedente punto g), una tavola "*S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue*" ovvero anche una moto d'acqua (*acquascooter*), previa comunicazione da inviare in tal senso alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto da parte del responsabile del servizio di salvamento almeno 20 giorni precedenti l'avvio del servizio. Nel solo caso della moto d'acqua, tale comunicazione dovrà contenere:
 - 1. i nominativi ed i titoli - patente nautica e brevetto di assistente bagnante marittimo - del personale da impiegare;
 - 2. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - 3. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - 4. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di *acquascooter*.

L'utilizzo della **moto d'acqua**, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il conduttore deve essere maggiorenne e munito di patente nautica in corso di validità;
- b) presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore;
- c) impiego della moto d'acqua adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione;

- d) il mezzo, recante la scritta "SALVATAGGIO" o "RESCUE" su entrambi i lati, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato; sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo;
- e) il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- f) il conduttore e l'operatore presente a bordo devono obbligatoriamente indossare un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa, nonché un idoneo casco protettivo;
- g) la moto d'acqua può essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto. Il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato.

È rimessa alla valutazione del concessionario/gestore la possibilità di integrare l'equipaggiamento del predetto mezzo nautico con ogni ulteriore dotazione ritenuta opportuna e/o necessaria per agevolare l'espletamento in sicurezza delle operazioni di salvataggio e garantire, al contempo, un maggior livello di salvaguardia dell'incolumità del conduttore e dell'operatore.

L'utilizzo del "**S.U.P. – Rescue**", in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi parimenti subordinato al congiunto rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il conduttore deve essere maggiorenne ed abilitato al salvamento;
- b) impiego della tavola adibita all'attività di salvamento, in via esclusiva, per tale destinazione; il mezzo (dotato di apposito remo) di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- c) il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'eventuale impiego della moto d'acqua o del "S.U.P.-Rescue", quali risorse aggiuntive ma non sostitutive del natante previsto per lo svolgimento del servizio di salvataggio reso a norma del precedente punto 4.12, lett. g), viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti, etc.. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4.11 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, sono responsabili della presenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni, con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio di cui al punto 4.12, lett. g).

4.12 Fermo ogni ulteriore e concorrente vincolo derivante dall'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per le finalità di cui al presente articolo, è fatto obbligo in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni per le spiagge libere, di vigilare affinché ogni assistente bagnante:

- a. abbia con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- b. indossi una maglietta di colore rosso recante la scritta bianca "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile; è facoltativa l'aggiunta, della dicitura "LIFEGUARD".
- c. sia dotato di fischietto;
- d. sorvegli continuamente l'area a lui assegnata, stazionando presso la propria postazione di salvataggio, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio, adoperandosi a tenere sempre un comportamento che, per perizia marinaresca e per professionalità, sia corretto ed atto a garantire il rispetto delle norme di sicurezza individuate dalle ordinanze vigenti, non mancando di segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/Comune, all'Autorità marittima ogni eventuale incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l'attività;
- e. conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al successivo punto 5.4), conservato nelle strutture balneari;
- f. issi, a seconda dei casi previsti dalla presente Ordinanza, la prevista bandiera bianca o rossa;

- g. prima di iniziare il proprio turno, appronti la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza e la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio (con particolare attenzione all'unità di colore rosso destinata al salvataggio, di cui si dovrà preventivamente accertare la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità), segnalando prontamente al concessionario/titolare, nonché al referente del Comune per le spiagge libere, le eventuali carenze/mancanze riscontrate ai fini dell'immediato ripristino.
- 4.13 I concessionari di area demaniale marittima ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le spiagge libere, dovranno, altresì:
- a. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (teli, ombrelloni ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
 - b. segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione, facendo pervenire al più presto e, al massimo, entro 24 ore dall'evento, con ogni mezzo (fax, mail, *brevi manu*) alla suddetta Autorità marittima la "scheda di rilevazione incidenti" allegata alla presente Ordinanza, curandone la compilazione in ogni parte.
- 4.14 L'assistente bagnante in servizio non può essere impiegato in altre attività o comunque destinato, anche in via temporanea, ad altro servizio (salvo le ipotesi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato). Diversamente, ferme le congiunte responsabilità di cui al successivo punto 4.19 risponderà della distrazione dal servizio dell'assistente bagnante anche il concessionario/titolare, nonché il referente del Comune per i tratti di spiaggia libera.
- 4.15 L'assistente bagnante deve, altresì, immediatamente adoperarsi, informando il concessionario/titolare o il referente del Comune, affinché l'utenza sia portata a conoscenza di possibili rischi o pericoli durante il servizio e, in particolare, in caso di improvviso moto ondoso (le cosiddette "onde anomale"). In tale circostanza, l'assistente abilitato al salvataggio darà l'immediato seguente avviso: "ATTENZIONE! MOTO ONDOSO IN AUMENTO". In relazione a quanto precede, la postazione fissa dell'assistente bagnanti dovrà essere dotata di idonei sistemi acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il concessionario/titolare della struttura balneare o il referente del Comune, qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, devono curarne l'immediata informazione all'Autorità marittima competente, tramite i numeri 1530 o 0735/586711 (Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto) per le azioni di accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di richiesta di soccorso, tramite il **NUMERO BLU 1530 o il NUMERO UNICO D'EMERGENZA 112**, gratuiti su tutto il territorio nazionale.
- 4.16 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati all'ente/soggetto che ha rilasciato il brevetto per ogni valutazione di merito circa l'eventuale mantenimento dello stesso.
- 4.17 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente punto 4.3, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione - in forma singola o associata - nonché ai Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione. L'assistente bagnante sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali comportamenti difformi o negligenti rispetto agli adempimenti dovuti in ragione del servizio espletato. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente comunale, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 689/19 81, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnante.
- 4.18 Nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari ove insistono piscine o vasche, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, qualora previsto un assistente bagnante dedicato a tale servizio questi non può coincidere con quello impegnato al salvataggio a mare e deve essere munito di specifica abilitazione al salvamento, indossare una anch'esso una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO". Le modalità di fruizione degli impianti, nonché i relativi assetti di assistenza devono essere resi ben noti ai fruitori e l'accesso alle piscine al di fuori degli orari di utilizzo dovrà essere efficacemente interdetto mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione.

ART. 5

- DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE BALNEARI -

- 5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati, a cura del concessionario di strutture dedicate alla balneazione, due salvagenti anulari, di tipo approvato, in stato di efficienza e pronti all'uso, corredati di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.
- 5.2 I concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché i Comuni per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione (qualora sia assicurato il servizio di assistenza bagnanti), devono rendere disponibile almeno un pennone/asta su cui dovranno essere tempestivamente issate le sottonotate bandiere rosse e/o bianche, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità dello stesso concessionario/titolare/Comune.
- **BANDIERA ROSSA**, almeno una, da utilizzare:
 - in caso di balneazione pericolosa. In tale circostanza, l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
 - in qualsiasi contingenza di forza maggiore che determini l'assenza e/o l'interruzione del servizio.
 - **BANDIERA BIANCA**, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo-marine buone.
- 5.3 Presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
- 5.4 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da:
- a) - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico da un litro con riduttori di pressione con mascherine per uso immediato; delle tre bombole, due devono risultare collegate al gruppo riduttore e la terza di riserva;
 - o, in alternativa, una bombola di ossigeno terapeutico da due litri, con riduttore di pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva dotate di mascherina pronte all'uso;
 - o, in alternativa tre bombole di ossigeno terapeutico del tipo monouso senza regolatore di pressione munite di mascherine pronte all'uso;
 - b) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali in corso di validità prescritti dalla normativa vigente.
- Il materiale di cui al presente paragrafo dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso previste.

ART. 6

DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE E OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida tutto l'anno.

- 6.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- In particolare il segnalamento dovrà prevedere: **di giorno** un galleggiante di colore rosso/arancione recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; **di notte** un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie, a giro di orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

- 6.2 Se vi è un mezzo nautico di appoggio alle immersioni, il predetto segnale deve essere innalzato su detta unità, a bordo della quale dovrà stazionare anche almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. È fatto, comunque, obbligo al suddetto mezzo nautico di rispettare il divieto di transito all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia o 100 metri se costa a picco, trattandosi di specchi acquei riservati alla balneazione.
- 6.3 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 6.4 All'obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che effettui attività di nuoto o snorkeling al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso, il galleggiante di segnalazione di colore arancione previsto per l'attività subacquea dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.

ART. 7

DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI IN ATTIVITA' DI NUOTO

- 7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di San Benedetto del Tronto.
- 7.2 L'applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all'intero anno.
- 7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario marittimo di San Benedetto del Tronto dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto.
- 7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal galleggiante di segnalazione, dal mezzo nautico di appoggio o dal nuotatore.

ART. 8

- DISCIPLINA DELLA PESCA -

- 8.1 Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 8.2, È VIETATO nelle zone di mare riservate alla balneazione, come individuate nell'articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 20.00.
- 8.2 Fermo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 04/2012 del 09/01/2012, la pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni cui si fa rinvio ai sensi di legge. Durante la stagione balneare È VIETATA la pesca subacquea entro metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti.
- 8.3 È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con armi subacquee cariche.

ART. 9

- VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS) -

- 9.1 Al fine di garantire la sicurezza della balneazione lungo i litorali ed eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, durante la stagione balneare, è vietato, agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b) (VDS) del D.P.R. 133/2010, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad un'altezza inferiore ai 1000 ft (300 metri). Fermo restando il rispetto dei limiti di circolazione imposti dall'art. 9, comma 4, del citato D.P.R., le prescrizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli aeromobili di Stato e di soccorso.

ART. 10
- DISPOSIZIONI FINALI -

- 10.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°22/2019 e ss.mm.ii. e tutte le altre norme non compatibili e in contrasto con la presente, dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di aree demaniali marittime, dei titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dei Comuni rivieraschi, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque.
- 10.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni delle correlate Ordinanze comunali e delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto consultabili sul sito web [Home - Guardia Costiera](#).
- 10.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008;
- del Decreto Legislativo n° 4/2012 in data 09/01/2012 e del D.P.R. n°1639/68;
- delle specifiche Ordinanze sindacali in materia sanitaria;
- degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.
Si fa, altresì, salva l'applicazione della normativa speciale per gli specifici illeciti di carattere sanitario.
- 10.4 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e dell'Ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima, agli albi dei Comuni rivieraschi di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano nonché nella pagina "Ordinanze" del sito internet [Ordinanze - Guardia Costiera](#).

San Benedetto del Tronto

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessandra DI MAGLIO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRA DI MAGLIO

In Data/On Date:

mercoledì 23 aprile 2025 19:43:58



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(da compilarsi entro 24 ore dall'evento)

DATA EVENTO: _____	ORA EVENTO: _____
TIPOLOGIA: (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'EVENTO E LE MODALITA' DI INTERVENTO – ES. SALVATAGGIO A NUOTO, A DISTANZA, RECUPERO CON PATTINO, RICERCA DISPERSO, ETC.)	☐ _____ _____ _____
LUOGO DELL'EVENTO:	☐ Struttura balneare ☐ Spiaggia libera Località _____
LUOGO DELL'INTERVENTO:	☐ Spiaggia ☐ Scogliera ☐ Mare – distanza dalla battigia metri _____
STATO DEL TEMPO:	☐ Buono ☐ Cattivo ☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
STATO DEL MARE:	☐ Calmo ☐ Poco Mosso ☐ Mosso ☐ Molto mosso o Agitato
ALTRE INFORMAZIONI SULL'EVENTO:	☐ Bandiera rossa issata ☐ Bandiera bianca issata ☐ Altre informazioni utili (anche riferite all'attività posta in essere dal pericolante / assistito al momento dell'evento, qualora nota) _____ _____

DATI DEL PERICOLANTE / DELL'ASSISTITO: (SE EVENTUALMENTE DISPONIBILI)	COGNOME _____ NOME _____
	DATA E LUOGO DI NASCITA _____
	RESIDENZA _____
	COMUNE _____ PROV. _____
	EVENTUALE NAZIONALITA', SE NON ITALIANO _____
SESSO ☐ M ☐ F ETA' _____ (da compilare in mancanza di dati anagrafici)	

TIPOLOGIA DI EMERGENZA / CAUSA DELL'INCIDENTE	
☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MAL DI TESTA	☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ TRAUMA (parte del corpo interessata _____) ☐ ALTRO _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA IN OCCASIONE DEL VERIFICA RSI DELL'EV ENTO:	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare _____)
ALTRI PARTICOLARI DA SEGNALARE ED AZIONI INTRAPRESE: _____ _____ _____ _____	
NOME PER ESTESO DELL'ASSISTENTE BAGNANTI INTERV ENUTO E ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA	☐ _____ _____

Data _____

FIRMA
